

COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 - Registro Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816-836 E COMMI 846-847 DELLA LEGGE 27/12/2019 N. 160.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **DIECI** del mese di **MARZO** alle ore **19,00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione straordinaria e in prima convocazione.

Si specifica che, ai sensi dei D.P.C.M 18/10/2020, 03/11/2020 e 02/03/2021 la seduta si svolge in videoconferenza e a porte chiuse mediante l'utilizzo della piattaforma ZOOM.

Risultano:	Presente in sede	Presente in videoconferenza	Presente in collegamento telefonico	Assente
1. TAPPA Massimo	X			
2. BRANDA Erica		· -	X	
3. MARINI Manuel		X		
4. MAZZEGA Maurizio		X	<u> </u>	
5. RIZZO Federico		X	· · ·	
6. ROBA Vanda		X		
7. VIAZZO Francesco		X		
8. GANDOLFO Matteo			·	X
9. VENDEMIATI Guido				X
10. DELPRATO Barbara		X		
11. PERA Stefano				X
TOTALE	1	6	1	3

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa BAGNASCO Paola Piera

Il Sig. **TAPPA Massimo - Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816-836 E COMMI 846-847 DELLA LEGGE 27/12/2019 N. 160.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE l'art. 1, commi 816-836 e commi 846-847 della L. 27/12/2019 n. 160 e s.m.i., istituisce a decorrere dal 1° Gennaio 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

CHE il Canone patrimoniale ai sensi dell'art. 1, comma 816 della L. 160/2019 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.;

CHE l'art. 1, comma 847 della L. 160/2019 e s.m.i., ha abrogato i Capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993, gli art. 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrato con la L. n. 160/2019 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'art. 4, comma 3-quater del D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2020 n. 8, ha sospeso per l'anno 2020 gli effetti della predetta abrogazione, differendola al 2021;

PRESO ATTO che l'art. 9-ter del D.L. n. 137/2020 convertito con modificazione dalla L. n. 176/2020 dispone che, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le imprese di cui all'art. 5 della L. n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1°/05/2020 al 31/12/2020, sono esonerate dal 1°/01/2021 al 31/03/2021, dal pagamento del Canone patrimoniale;

VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del 29/06/1994, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 507/1993;

VISTA la deliberazione C.C. n. 52 del 07/11/1994 ad oggetto: "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Comuni di classe V° - Tariffe applicabili dal 1° Gennaio 1994";

VISTA la deliberazione C.C. n. 31 del 29/06/1994, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 507/1993;

VISTA la deliberazione G.C. n. 45 del 02/03/1994 ad oggetto: "Aumento tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni con decorrenza 1° gennaio 1994 (D.Lvo 507/93)";

PRESO ATTO che l'art. 52, comma 1, del D.Lgs n. 446/1997 testualmente recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

RILEVATO che a ragione di quanto sopra è necessario disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

VISTO l'art. 53, comma 16 della L. 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28/12/2001 n. 448, il quale dispone che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020, n. 77 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31/01/2021;

VISTO il D.M. 13/01/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18/01/2021), che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 dal 31/01/2021 al 31/03/2021;

CONSIDERATO che a norma del comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, comma così sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, a decorrere dall'anno 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre:

RAVVISATA dunque, la necessità di procedure con la stesura di un nuovo Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dal competente ufficio comunale, composto da n. 55 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto Regolamento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Demografico-Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON n° 8 voti favorevoli, n° 0 contrari, n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 8 i Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

PER le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 816-836 e commi 846-847 della L. n. 160/2019, composto di n. 55 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con la presente deliberazione si applica a partire dal 1° Gennaio 2021;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 847 della L. n. 160/2019 e s.m.i., sono abrogati i Capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993, gli art. 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di cui alla L. n. 160/2019;

DI DETERMINARE le tariffe per il Canone patrimoniale con specifica deliberazione da adottarsi da parte della Giunta Comunale;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;

DI PRENDERE ATTO che l'art. 9-ter del D.L. n. 137/2020 convertito con modificazione dalla L. n. 176/2020 ha disposto che, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19, le imprese di cui all'art. 5 della L. n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1°/05/2020 al 31/12/2020, sono esonerate dal 1°/01/2021 al 31/03/2021, dal pagamento del Canone Patrimoniale;


DI TRASMETETRE a norma del comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, comma così sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, in via telematica copia della presente deliberazione e del Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, al fine dell'inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.

Successivamente, con n° 8 voti favorevoli, n° 0 contrari, n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 8 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.





COMUNE DI PIANA CRIXIA Provincia di Savona

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA
DI CUI ALL'ART. 1, COMMI
816-836 E COMMI 846-847
DELLA L. 160/2019.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 AREE COMUNALI
- ART. 3 GESTIONE DEL CANONE
- ART. 4 OCCUPAZIONI E MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI
- ART. 5 INDENNITA' E SANZIONI
- ART. 6 ACCERTAMENTI
- ART. 7 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 8 DICHIARAZIONE
- ART. 9 RIMBORSI

<u>TITOLO II - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O</u> ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

- ART. 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- ART.11 VERSAMENTI
- **ART.12 TARIFFE APPLICATE**
- ART. 13 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE DI INTERESSE
- CAPO I OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 14 SOGGETTO PASSIVO
- ART. 15 TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI
- ART. 16 DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI
- ART. 17 CRITERI DI CALCOLO DEL CANONE
- ART. 18 RIDUZIONI ED ESENZIONI
- ART. 19 DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ART. 20 CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ART. 21 OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART. 22 RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
- ART. 23 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
- ART. 24 REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- ART. 25 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ART. 26 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

CAPO II - DIFFUSIONE DEI MESSAGGI

- ART. 27 SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
- ART. 28 DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI
- ART. 29 RIDUZIONI ED ESENZIONI
- ART. 30 MAGGIORAZIONI
- ART. 31 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 32 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 33 LIMITAZIONI ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI
- ART. 34 TIPOLOGIE DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ART. 35 RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 36 DECADENZA ED ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 37 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 38 SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 39 SOPPRESSIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 40 COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
- ART. 41 COMUNICAZIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA
- ART. 42 DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE AFFISSIONI GARANTITE
- ART. 43 ESENZIONI DEL CANONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 44 MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

- ART. 45 PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO
- ART. 46 OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
- ART. 47 ATTIVITA' EDILE
- ART. 48 ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE

ART. 49 - OCCUPAZIONI CON TENDE E DI SOPRASSUOLO IN GENERE

ART. 50 - SERBATOI

ART. 51 - PUBBLICITA' REALIZZATA SU VEICOLI PUBBLICITARI - "CAMION VELA"

ART. 52 - FRECCIE DIREZIONALI - PRE-INSEGNE

ART. 53 - DICHIARAZIONI PER PARTICOLARI FATTISPECIE

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 54 - ABROGAZIONI

ART. 55 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO A - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE DI INTERESSE

ALLEGATO B - IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Piana Crixia del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1, commi da 816 a 836 della L. 27/12/2019 n. 160 e s.m.i.
- 2. Ai sensi del comma 816 della L. n. 160/2019 e s.m.i., il Canone patrimoniale di concessione sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
- 3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
- 5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

ART. 2 - AREE COMUNALI

- 1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
- 2. Non fanno parte delle aree comunali di cui al comma precedente le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate all'art. 2, comma 2, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all'interno del centro abitato del Comune.
- 3. Sono escluse dall'applicazione del Canone di cui al presente Regolamento:
 - Le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;

- Le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- Le occupazioni di aree appartenente al patrimonio disponibile del Comune.

ART.3 - GESTIONE DEL CANONE

- 1. Il servizio del Canone di cui al presente Regolamento è gestito direttamente dal Comune. Tuttavia, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune può affidare la gestione del Canone patrimoniale ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP o dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto.
- 2. Il Comune e il soggetto gestore concordano le condizioni contrattuali tenendo in considerazione le nuove modalità di applicazione del Canone patrimoniale di cui al presente Regolamento e comunque sempre a condizioni economiche più favorevoli per il Comune affidante.

ART. 4 - OCCUPAZIONI E MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

- 1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive nel caso in cui:
 - a. sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;
 - b. sono protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione e/o autorizzazione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzati;
 - c. vengano mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca o la decadenza;
 - d. sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento. Fa eccezione il caso di versamento pluriannuale per l'occupazione per passo carrabile di cui al successivo art. 11, comma 4.
- 2. Il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali con i quali sono state attuate le occupazioni o le pubblicità abusive, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia, mediante notifica di apposito avviso. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della violazione, si procede direttamente al sequestro secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni.

- 3. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi ed indipendentemente dalla procedura di rimozione dei materiali di cui al comma precedente, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva.
- 4. I materiali abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del Canone evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento del Canone dovuto, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione.
- 5. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'Ufficio competente ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora, per mancanza di acquirenti, i beni non siano venduti, l'Ufficio incaricato provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

ART. 5 - INDENNITA' E SANZIONI

- 1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e dalla L. n. 689/1981 e s.m.i.
- 2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento, si applica:
 - a. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente di cui all'art. 4 del presente Regolamento, una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 50%. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione per l'indennità, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate permanenti con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui la violazione è accertata; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee con decorrenza dal 1° giorno del mese in cui è effettuato l'accertamento.
- 3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 e dall'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
- 4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezione I e II della L. n. 689/1981 e s.m.i..

- 5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a €. 25,00 ne maggiore a €. 500,00 nel rispetto della L. n. 689/1981 e s.m.i. e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
- 6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

ART. 6 - ACCERTAMENTI

- 1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni. A tal fine emette appositi avvisi di accertamento esecutivi ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e s.m.i., i quali contengono l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011 e s.m.i.. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
- 2. Nel caso in cui il Canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
- 3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
- 4. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.
- 5. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone.

ART. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. La Giunta Comunale nomina un Funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone Patrimoniale Unico di cui al presente regolamento.
- 2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione del Canone e ne dispone i rimborsi.
- 3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui ai precedenti commi spettano al Concessionario.

ART. 8 - DICHIARAZIONE

- 1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione o esenzione di cui agli artt. 18 e 29 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in quanto tale dichiarazione è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2. Il concessionario è tenuto a presentare dichiarazione all'Ufficio competente, su modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso ovvero in carta semplice, qualora intervengano modificazioni che comportino un diverso ammontare del Canone ovvero sia richiesta l'applicazione di una delle riduzioni o delle esenzioni previste dagli articoli sopra richiamati.

ART.9 - RIMBORSI

- 1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di due anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

TITOLO II - CANONE PATRIMONIALE DI COCNESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ART. 10 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- 1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

ART.11 - VERSAMENTI

- 1. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso. In caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali il versamento deve essere assolto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari temporanei il versamento deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
- 2. Il versamento deve essere utilizzando scegliendo una delle seguenti modalità:
 - a. conto corrente di tesoreria del Comune:
 - b. conto corrente postale intestato al Comune;
 - c. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - d. modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
 - e. modalità individuate dal gestore del servizio.
- Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro.
- 4. Il versamento per il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente considerando 20 annualità, mediante versamento cumulativo di tutte le annualità considerate, effettuato in qualsiasi momento con una delle modalità di cui al presente articolo.
- 5. Il Canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

- 6. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato, secondo i criteri di cui all'art. 17 del presente regolamento.
- 7. La prova dell'avvenuto pagamento del Canone dovrà essere custodita dall'interessato per essere presentata agli addetti all'esazione del tributo ed agli agenti preposti alla sorveglianza e dalla regolarità dei versamenti. Qualora il soggetto passivo non sia in grado di esibire la predetta documentazione, sarà tenuto a provvedere nuovamente al versamento del Canone, nonché di eventuali sanzioni per mancato pagamento.

ART. 12 - TARIFFE APPLICATE

- 1. Le tariffe sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine previsto dalla legge dello Stato per l'approvazione del bilancio di previsione, la quale, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento, ma entro tale termine, produce effetti dal 1° Gennaio dell'anno di adozione.
- 2. Le tariffe sono fissate in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito da canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- Nella determinazione delle tariffe viene altresì considerato il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dall'art. 1, commi 826 e 827 della L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Piana Crixia rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
- La tariffa standard annua di riferimento per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari di durata pari all'intero anno solare è di €. 30,00.
- 5. La tariffa standard giornaliera di riferimento per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno solare è di €. 0,60.

ART. 13 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE DI INTERESSE

- 1. Ai fini della determinazione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso in 3 zone come da elenco di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche di cui all'Allegato A al presente Regolamento, contestualmente approvato con la deliberazione di approvazione dello stesso.
- 2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

CAPO I - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

ART. 14 - SOGGETTO PASSIVO

- 1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di autorizzazione o concessione.
- 2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione alle rispettive utenze.
- 3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

ART. 15 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si dividono in:
 - a. **permanenti**, ossia le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore nella loro totalità a 365 giorni continuativi, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. **temporanee**, vale a dire le occupazioni di durata inferiore nella loro totalità a 365 giorni continuativi e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.
- Le concessioni temporanee possono essere giornaliere, settimanali o mensili e sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

- 1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti paramenti:
 - a. la durata effettiva dell'occupazione;
 - b. la superficie espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore della cifra se contenente decimali:
 - c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;
 - d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
- 2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per i passi carrabili può essere preventivamente considerata una durata complessiva pari a 20 annualità, previa richiesta del soggetto occupante e la superficie è determinata moltiplicando la larghezza del passo,

misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. É salva la possibilità per i contribuenti, ove non sussista più interesse al loro utilizzo, di ottenere l'abolizione dei passi carrabili in precedenza autorizzati, previa apposita domanda da presentarsi all'Ufficio competente. In tal caso, la messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e in conformità alle istruzioni e alle direttive impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti concretamente dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e che non siano stati già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

ART. 17 - CRITERI DI CALCOLO DEL CANONE

- 1. Ai fini della determinazione del canone si applicano i seguenti criteri di calcolo:
 - a. per le occupazioni permanenti il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato all'effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 13.
 - b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, da chiunque effettuata, il canone è dovuto in base alla lunghezza espressa in km lineari o frazioni, delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata dalle utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare del Canone di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato agli uffici Comunali con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a €. 800,00
 - c. Per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, alla zona di interesse individuata ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento, considerata la durata effettiva, espressa in ore, se inferiore al giorno.

ART. 18 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

- 1. Il Canone per le occupazioni permanenti è ridotto come segue:
 - a. nella misura del 10% in caso di occupazioni eccedenti i 1.000 metri quadrati;
 - b. nella misura del 75% per le occupazioni del sottosuolo;
 - c. nella misura del 30% in caso di occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo;
 - d. nella misura del 50% per le occupazioni effettuate con passi carrabili;
 - e. nella misura del 10% per le occupazioni effettuate con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e solo con riguardo alla superficie eccedente i 9 mg;
- 2. In caso di occupazioni temporanee si applicano le seguenti riduzioni:
 - a. nella misura del 75% per le occupazioni del sottosuolo;
 - b. nella misura del 30% per le occupazioni con tende e simili ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di aree già occupate, con riguardo alla superficie in eccedenza;
 - c. nella misura dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante così come individuati nella L. 18/03/1968 n. 337 e s.m.i., considerando altresì le superfici:
 - in ragione del 50% fino a 100 mq;
 - in ragione del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
 - in ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq;
 - d. nella misura dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive per fini non economici;
 - e. nella misura del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, disponendo la riscossione mediante convenzione;
 - f. per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia:
 - nella misura del 50% se rientranti nella zona 3 definita ai sensi del precedente art.
 13;
 - nella misura del 30% se rientranti nella zona 2 definita ai sensi dell'art. 13 richiamato.
- 3. Le riduzioni non sono cumulabili.
- 4. Sono esenti dal Canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) di cui al D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica:
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- h. le occupazioni richieste dalle Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune di Piana Crixia e da esso patrocinate, per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate.

ART.19 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, all'Ufficio competente.
- 2. Ogni domanda deve contenere:
 - a. le generalità complete;
 - b. la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
 - c. l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare;
 - d. le esatte misure e la durata dell'occupazione;
 - e. le modalità di uso nonché una dichiarazione in cui il richiedente attesti di essere disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intende prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
- 3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
- 4. Inoltre, l'Amministrazione Comunale, tramite specifica decisione assunta dall'ufficio competente, può richiedere un deposito cauzionale nella misura stabilita. Dovranno, in qualsiasi caso, essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiede ai fini dell'esame e della decisione da assumere nei confronti dell'istanza ricevuta.
- 5. Per le occupazioni con opere oggetto di titolo edilizio, si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
- 6. Per le occupazioni che necessitano di titolo edilizio, la pratica sarà inoltrata all'Ufficio Tecnico Comunale per il rilascio del relativo titolo.
- 7. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 07/09/ 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i

- servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda all'Ente che gestisce tale servizio.
- 8. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 10 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
- Per le occupazioni permanenti, la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.
- 10. Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.
- 11. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

ART. 20 - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1. Nell'atto di concessione/autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate:
 - a. la durata dell'occupazione;
 - b. la misura dello spazio concesso;
 - c. le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza, estinzione o revoca della medesima.
- 2. La concessione deve contenere l'espressa riserva da parte del Comune il quale, non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- La concessione deve inoltre contenere l'espressa indicazione che il Comune non si terrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
- 4. È fatta salva, in ogni caso, l'obbligatorietà, per il concessionario, di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 5. La competente Autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al precedente art. 19 del presente Regolamento.
- 6. Per le occupazioni temporanee, il termine per il rilascio della concessione o per il diniego non deve essere mai inferiore ai 5 giorni lavorativi, antecedenti la data per cui si richiede l'avvio dell'occupazione.
- 7. La concessione/autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta delle Autorità competenti.

ART. 21 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

- 1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o ove si riscontri la necessità di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver ottenuto il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà poi, successivamente, rilasciato.
- 2. In tali circostanze, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione in sanatoria da presentare entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via posta elettronica certificata. L'ufficio, di conseguenza, provvederà ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
- 3. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e/o la concessione in sanatoria.

ART. 22 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione all'occupazione possono chiederne il rinnovo motivando la sopravvenuta necessità.
- Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità osservata per il rilascio della concessione/autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli del presente Regolamento.
- 3. La domanda di rinnovo per le occupazioni permanenti deve essere prodotta almeno un mese prima della scadenza mentre, la domanda di rinnovo per le occupazioni temporanee deve essere comunque prodotta almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Entrambe devono contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.
- 4. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
- 5. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione, deve essere redatta con la stessa modalità osservata per il rilascio della concessione/autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli del presente Regolamento.
- 6. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
- 7. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
- 8. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione

- dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 9. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

ART. 23 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d. l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - e. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei dieci giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - f. il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
- 2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa già assolta non verrà restituita.
- 3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisi**ca** oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c. il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
- 5. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

ART. 24 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico
è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse, con provvedimento motivato, nel rispetto
delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

 In caso di revoca, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

ART. 25 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

- 1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
- 2. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
- 3. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
- 4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi tiolo, in ragione della concessione.
- 5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al presente articolo, l'occupazione è considerata abusiva.
- 6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

ART. 26 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

- 2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 3. È fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- 4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso, a proprie spese.
- Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

CAPO II - DIFFUSIONE DI MESSAGGI

ART. 27 - SOGGETTO PASSIVO DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- 1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari come definito dall'art. 2 del presente Regolamento o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
- 2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario.

ART. 28 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Ai fini della determinazione del Canone, si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi.
- 2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a suo privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione.
- 3. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

ART. 29 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

- 1. Il Canone è ridotto nella misura del 50% in caso di:
 - a. pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza;
- 2. Le riduzioni non sono cumulabili.
- 3. Sono esenti dal Canone:
 - a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

- c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili
 e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40
 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

4. Sono altresì esenti:

a. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; b. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 30 - MAGGIORAZIONI

- 1. Al Canone si applicano le seguenti maggiorazioni:
 - a. nella misura del 50% per le pubblicità che abbiano superficie compresa tra mg. 5,5 e 8,5;
 - b. nella misura del 100% per le pubblicità che abbiano superficie superiore a mq. 8,5;
 - c. nella misura del 100% per le pubblicità effettuate per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli e mezzi di trasporto in genere, di uso pubblico o privato, circolanti con rimorchio.
 - d. Nella misura del 100% qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata.

ART. 31 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- Chiunque intenda installare, nel territorio comunale, impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta all'Ufficio competente.
- 2. La richiesta di autorizzazione, in bollo, deve contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della società o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del legale rappresentante;
 - b. un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
 - c. la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato;
 - d. la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
 - e. la documentazione fotografica in grado di chiarire il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;
 - f. eventuali autorizzazioni per vincoli sovracomunali.
- 3. Per le impianti pubblicitari con opere oggetto di titolo edilizio, si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
- 4. Per gli impianti pubblicitari che necessitano di titolo edilizio, la pratica sarà inoltrata all'Ufficio Tecnico Comunale per il rilascio del relativo titolo.
- 5. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 07/09/ 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti

coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda all'Ente che gestisce tale servizio.

ART. 32 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, corredata della documentazione di cui all'art. 31 del presente Regolamento, verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
- 2. L'ufficio competente esaminerà la richiesta e, se ne ricorre il caso, inoltrerà la pratica all'Ufficio Tecnico Comunale che la sottoporrà, ove ne ricorra il caso, alla Commissione Edilizia.
- 3. Il termine di cui al comma 1, è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
- 4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.
- 5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.
- 6. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere i lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione, che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.
- 7. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
- 8. Nel caso di mancata installazione nel termine di 6 mesi, l'autorizzazione si intende revocata, salvo presentazione di nuova domanda ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento.
- 9. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relative a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento del versamento del Canone di cui al presente Regolamento.
- 10. La pubblicità ordinaria, effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'Ufficio comunale, previo pagamento del Canone, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

ART. 33 - LIMITAZIONI ALLA PUBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI

1. È consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., con l'eccezione:

- a. della pubblicità effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico dalle ore 20.30 alle ore 6.00 del giorno successivo;
- b. della pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
- 2. Per la pubblicità sonora, l'intensità della voce e dei suoni deve essere, in ogni caso, attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

ART. 34 - TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

- 1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento si suddividono in:
 - a. Pubblicità ordinaria;
 - b. Pubblicità effettuato con veicoli;
 - c. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d. Pubblicità varia.
- 2. Per pubblicità ordinaria si intende quella effettuata mediante insegne, cartelle, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Si applicano le definizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e all'art. 47 D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- 3. Per pubblicità effettuata con veicoli si intende quella effettuate mediante l'apposizione di messaggi visivi effettuati per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, ovvero su veicoli di proprietà di impese commerciali o adibiti ai trasporti, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- 4. Per pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni va considerata quella effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
- 5. Si considera pubblicità varia quella non rientrante nelle tipologie precedente e comprendente:
 - a. La pubblicità con striscioni vale a dire quella effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade e piazze;
 - La pubblicità da aereomobili, ossia effettuata sul territorio del comune da areomobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti e manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale;
 - c. La pubblicità con palloni frenati o simili;
 - d. La pubblicità in forma ambulante, ossia effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;

e. la pubblicità fonica cioè effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, anche montati su veicoli.

ART. 35 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi al presente Regolamento.
- Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
- 3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
- 4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

ART. 36 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari vigenti in materia;
 - c. l'uso improprio del mezzo pubblicitario in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nell'autorizzazione;
 - d. il mancato pagamento del canone dovuto.
- 2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa già assolta non verrà restituita.
- 3. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
- 6. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

ART. 37 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- Oltre a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del presente Regolamento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
- In caso di revoca, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'autorizzazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancato utilizzo, senza interessi.

ART. 38 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi dell'autorizzazione in questione.
- Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
- 3. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.
- 4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al presente articolo, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
- 5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

CAPO III - DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 39 - SOPPRESSIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Con decorrenza dal 1º dicembre 2021 è soppresso nel Comune di Piana Crixia il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

ART. 40 - COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

- 1. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet e/o all'albo pretorio on-line.
- 2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.

ART. 41 - COMUNICAZIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

- Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.
- 2. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto.
- 3. L'affissione è effettuata da parte degli interessati a diffondere le comunicazioni di cui all'art. 39 del presente Regolamento. Il numero degli impianti è individuato nell'Allegato B al presente Regolamento, contestualmente approvato con la deliberazione di approvazione dello stesso.

ART. 42 - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE AFFISSIONE GARANTITE

- Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni garantite è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune.
- La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione della misura è determinata annualmente con delibera di Giunta Comunale.
- 3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

ART. 43 - ESENZIONI DEL CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h. i manifesti riguardanti le manifestazioni organizzate dalle Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune di Piana Crixia e da esso patrocinate.

ART. 44 - MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Le affissioni garantite devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle relative richieste.
- 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita interamente, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
- 3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

CAPO IV - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ART. 45 - PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO

- 1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone.
- 2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
- 3. Ai fini della determinazione del canone si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del presente Regolamento.
- 4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

ART. 46 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

- 1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
- 2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

ART. 47 - ATTIVITÀ EDILE

 Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

ART. 48 - ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

ART. 49 - OCCUPAZIONI CON TENDE E DI SOPRASSUOLO IN GENERE

- 1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
- 2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

ART. 50 - SERBATOI

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 51 - PUBBLICITÀ REALIZZATA SU VEICOLI PUBBLICITARI - "CAMION VELA"

- Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
- 2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
- 3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada.

ART. 52 - FRECCE DIREZIONALI - PRE-INSEGNE

- Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
- 2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

ART. 53 - DICHIARAZIONI PER PARTICOLARI FATTISPECIE

- 1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e s.m.i..
- 2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
- 3. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
- 4. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
- 5. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq. è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
- 6. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 54 - ABROGAZIONI

- 1. Il Canone patrimoniale di cui al Titolo II del presente Regolamento sostituisce la TOSAP disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 29/06/1994 e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 29/06/1994, intendendosi quindi abrogati i regolamenti in materia a far data dal 1° Gennaio 2021.
- 2. Fino al 1° Dicembre 2021, resta salva l'applicazione del Titolo II del presente Regolamento concernente l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni.

ART. 55 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
- Per il solo anno 2021, il termine del versamento del Canone di cui all'art. 11, comma 1 è
 prorogato al 30/04/2021.
- 3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
- 4. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 5. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamento vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.


ALLEGATO "A" - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE DI INTERESSE

	Frazione S. Massimo	I too Minns		
		Loc. Nizzè		
	Loc. Borgo (compreso Piazzale Ex Anas)	Loc. Pian del Nasso		
	Loc. Braie	Loc. Pontevecchio		
	Loc. Buscarini	Loc. Pra di Cù		
1	Loc. Cà Nova	Loc. Praie		
	Loc. Cappella	Loc. Rossi		
	Loc. Cavelli	Loc. Rovereto		
Zona A -	Loc. Cheilini	Loc. Taglio (compreso Piazzale ACTS)		
	Loc. Chiosse	Loc. Tiglione		
Interesse 1	Loc. Cobarello	Loc. Viazzi		
	Loc. Cravi	Loc. Vignola		
	Loc. Fornace	Loc. Villa		
[Loc. Gallareto	Loc. Zerbi		
İ	Loc. Gorra	Piazzale Capitano Zoppi		
	Loc. Laveto	Via Cavalieri di Vittorio Veneto		
	Loc. Lodisio	Via Giovanni Chiarlone		
	Loc. Masseria	Via Stazione (compreso piazzale FF.SS.)		
	Loc. Monte	Via Valpiana		
	Loc. Moragli			
	Loc. Airola	Loc. Ferrè		
	Loc. Blandri	Loc. Ferrieto		
	Loc. Bracchi Soprani	Loc. Fontane		
Zona B -	Loc. Bracchi Sottani	Loc. Ghertinè		
Intercon 2	Loc. Casavecchia	Loc. Pareta		
Interesse 2	Loc. Cascina	Loc. Pera		
	Loc. Cascinazzo	Loc. Piampomello		
	Loc. Chiazze	Loc. Porri		
	Loc. Erche	Loc. Priella		
	Loc. Aberghi	Loc. Oddo		
	Loc. Bertorelli	Loc. Pian del Butto		
	Loc. Bizzini	Loc. Pian Mazzucco		
	Loc. Bosi	Loc. Pian Reggiolo		
	Loc. Burg	Loc. Preiz		
	Loc. Cà d'Alessi	Loc. Rossani		
Zona C -	Loc. Casalupo	Loc. Saltobue		
I-down 0	Loc. Casavalle	Loc. Schenardo		
Interesse 3	Loc. Castagnei	Loc. Sorbeto		
	Loc. Code	Loc. Tappe		
	Loc. Fornace di San Massimo	Loc. Val Comune		
	Loc. La Presa	Loc. Valgiberta		
	Loc. Langa	Loc. Vallonga		
	Loc. Lasagnè	Loc. Villarello		
	Loc. Lucchi	Loc. Villarello di San Massimo		
	Loc. Montebergone			
	Loc. Morozzo			
		<u> </u>		

ALLEGATO "B" - IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Esclusivamente per manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

- Bivio in corrispondenza della S.S. n. 29 verso le Loc. Villa-Cobarello: dimensioni mt. 2,10 x mt.
 1,50 tot. mq. 3,15
- Loc. Borgo: dimensioni mt. 1,60 x mt. 1,00-tot. mq. 1,60 (esclusivamente per necrologi)
- Via Giovanni Chiarlone: dimensioni mt. 1,60 x mt. 1,00-tot. mq. 1,60 (esclusivamente per necrologi)
- Loc. Pontevecchio: dimensioni mt. 2,20 x mt. 1,00 tot. mq. 2,20
- Loc. Porri: dimensioni mt. 2,20 x mt. 1,00 tot. mq. 2,20
- Loc. San Massimo: dimensioni mt. 2,20 x mt. 1,00 tot. mq. 2,20



COMUNE DI PIANA CRIXIA PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 05 del 10/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 816-836 E COMMI 847-848 DELLA LEGGE 27/12/2019 N. 160

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO - TRIBUTI

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, lì 05/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (GRANATA Dott.ssa Ambra Giuliana)

PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: <u>FAVOREVOLE.</u>

Piana Crixia, Iì 05/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (ROSSO Dott.ssa Denise)

(e)

Fatto, letto e sottoscritto:		
IL PRESIDENTE Massimo TAPPA	PIANA Secretary	IL SEGRETARIO COMUNALE Paola Piera BAGNASCO
CERTIFIC	ATO DI PUBBLICAZ	IONE
Il sottoscritto Segretario Comunale ce Pretorio on-line di questo Comune al r per quindici giorni consecutivi.	ertifica che il presente numero .54 il giorr	verbale viene pubblicato all'Albo no .16103122 e vi rimarrà
Piana Crixia, Il 101031221		IL SEGRETARIO COMUNALE Paola Piera BAGNASCO
La presente deliberazione è d	ichiarata MMEDIA	ATAMENTE ESEGUIBILE
	ICATO DI ESECUTIV mma del D.Lgs. 18/08/2	
La presente deliberazione è divenuta	a esecutiva il giorno	